

Prima Commissione -Seduta 18 giugno 2021

Consultazioni su progetti di modificazione dello Statuto n. 1 e n. 2

Università di Trento, prof. Roberto Toniatti

Grazie per l'invito a partecipare che mi dà la possibilità di esprimere osservazioni su queste due proposte. Sulla proposta n. 1 faccio un'osservazione generale: trattandosi di revisione statutaria è ovvio che questo atto di cui discutiamo non è altro che un primo momento di impulso per avviare il procedimento articolato che coinvolgerà la Provincia di Bolzano e le Camere. Le modifiche al titolo VI dello statuto vengono di solito inserite nella legge di stabilità, questa è politicamente tutelata da un vincolo di maggioranza con eventuale voto di fiducia; acquisito l'accordo politico con la Provincia di Bolzano e il Governo l'esito positivo della proposta non dovrebbe trovare ostacoli rilevanti in sede parlamentare dove si può contare su un voto bloccato. Nella proposta ci sono molte norme, ma l'ipotesi di fondo riguarda le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in due situazioni del tutto eterogenee: il primo caso riguarda eventi eccezionali, quindi una situazione emergenziale e non programmabile mentre l'altro (per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale), all'opposto, è il risultato di una pianificazione di altro profilo, strategica. Riflettiamo bene sulla prima situazione, per cui sarebbe opportuno precisare cosa si intende per calamità naturale; una definizione più precisa sarebbe più adeguata per tutelare l'autonomia speciale ma anche il diritto di uguaglianza di cittadini e imprese. Suggestisco di inserire una virgola dopo "calamità naturali" altrimenti sembrano essere le uniche situazioni in cui si applica il meccanismo previsto.

La seconda situazione riguarda il perseguimento di obiettivi strategici sul piano nazionale: non si specifica se gli obiettivi devono riguardare gli interessi delle due province o se debba avvenire a titolo compensativo per quanto viene attribuito ai territori direttamente interessati. Quest'ultima ipotesi non risulta compatibile con la configurazione dell'autonomia speciale e con le coordinate dell'assetto di finanza pubblica. Nel caso di finanziamenti ad hoc si rileva che la pianificazione strategica di un intervento che riguarda anche una sola delle due province consenta al negoziato politico da condurre in quella sede dovrebbe ottenere lo stesso risultato. . Un comma distinto però potrebbe essere di ausilio.

La seconda parte del comma 1: le risorse finanziarie aggiuntive sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Il criterio dell'attribuzione si applica agli enti locali per la quantificazione ma la spesa è attribuita alla Provincia; questo è coerente con il sistema territoriale integrato, i comuni sono utilizzati per parametrare quantitativamente le risorse ma poi degradati per l'effettiva destinazione delle risorse. Il ruolo dei comuni andrebbe rafforzato.

Quanto alle risorse destinate a essere utilizzate secondo normative del settore, è ben vero che il fattore finanziario non è presupposto per alterare l'assetto legislativo e amministrativo dell'autonomia della Provincia ma il riferimento ai settori potrebbe generare contenzioso in sede amministrativa e forse sarebbe più chiaro fare riferimento alle finalità del trasferimento anziché al settore. Altra norma ragionevole è che le risorse aggiuntive sono considerate sotto forma di minor concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Non sempre però lo Stato si è dimostrato sensibile a proposte di razionalizzazione. Sul comma 2 non ho osservazioni diverse rispetto a quelle già svolte.

Sulla proposta n. 2 valgono alcune osservazioni sulla revisione statutaria dette prima (consenso Governo e Camere) ma in materia referendaria bisogna ricordare che la Corte costituzionale ha posto limiti alla funzione di revisione costituzionale e all'adozione di leggi costituzionali quali il nostro statuto e sue modifiche. Questi limiti sono rimessi all'individuazione della Corte costituzionale che li elabora leggendo la Costituzione. Ad es : è principio fondamentale il principio di laicità dello stato che non è espresso nel testo ma ricavabile dalle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 19 e 20. Dico questo perché la Costituzione prevede limiti al referendum abrogativo, in particolare non può avere ad oggetto leggi tributarie e di bilancio; si tratta di capire se questa esclusione sia un limite all'intervento dello statuto e se possa essere applicato in via di estensione e quindi anche al referendum confermativo di cui ci occupiamo. Bisogna distinguere fra interpretazione logico sistematica che potremmo fare come interpreti che è diversa dalla discrezionalità interpretativa della Corte che ha sempre un obiettivo di sistema da difendere e che sull'art. 75 della Costituzione è sempre stata restrittiva.

E' difficile pensare che l'esclusione di queste materie sia principio fondamentale. Inoltre un criterio tradizionale dell'emeneutica giuridica ci dice che una norma derogatoria non può essere interpretata in maniera analogica e così i limiti all'ammissibilità del referendum. Quello che hanno in comune il referendum abrogativo e confermativo è di avere effetti finali sul sistema delle fonti, se questa proposta prevedesse un referendum consultivo sarebbe invece politicamente ma non giuridicamente vincolante; in base alla discrezionalità della Corte è fondato che si raggiungano risultati diversi.

Nella relazione illustrativa si cita una sentenza ma non è applicabile a questa materia. La materia trattata dalle proposte è inoltre di rilievo europeo, la Corte potrebbe invocare altri limiti e potrebbe essere difficile difendere la proposta sul piano costituzionale benché potrebbe essere meritevole di impegno sul piano politico. Il Consiglio provinciale ha affrontato altri casi con illegittimità più marcate ma la condivisione di questa proposta rappresenta un rischio sotto il profilo della legittimità costituzionale.

La proposta prevede due aggravati procedurali, si tratta della maggioranza assoluta e del referendum confermativo finanziario. L'aggravamento della maggioranza di voto rientra nelle competenze organizzative e funzionali della Provincia. Sulla previsione del referendum confermativo, anche se ci fosse il consenso politico di tutti, un ricorso alla Corte costituzionale dà alta probabilità di invalidazione. Nonostante la completezza della relazione non è chiara la delimitazione di quali leggi sarebbero suscettibili di essere destinatarie della riforma: si tratta delle leggi che rientrano nella disponibilità del Consiglio quale

competenza residuale rispetto alla procedura consensuale dell'art. 104 dello statuto. Il requisito della maggioranza qualificata e del successivo referendum sembra idoneo a non garantire certezza e stabilità dei dati e quindi il rinnovo dell'interlocuzione con il governo. Quindi la portata innovativa della proposta potrebbe essere molto ristretta.

Università di Trieste, prof. Roberto Louvin

Grazie per l'invito. L'introduzione tecnico scientifica del prof. Toniatti è stata illuminante, farò qualche chiosa senza ripetere. Sulla proposta n. 1, su cui parlerò di meno perché il dott. Postal sarà più puntuale, vorrei evidenziare l'utilità di allargare lo spettro a risorse provenienti dall'Unione europea. Mi collego a una precedente norma di attuazione dello statuto della Valle d'Aosta, ritengo che in questa logica di finanza integrata sia utile tenere un'ulteriore frontiera di allargamento in questa direzione. Concordo sull'importanza di trovare adeguata collocazione agli enti locali, credo che tutti siano sensibili all'importanza del coinvolgimento degli enti locali; almeno un coinvolgimento in termini di informazione ma anche di confronto potrebbe arricchire e implementare lo spessore di questa norma. Il riferimento all'estensione delle risorse dell'Unione se servisse è il decreto legislativo n. 179 del 2015, articolo 2. Su questo, satis.

Sulla proposta n. 2 prenderò qualche minuto in più. Decisamente è altamente innovativa e guarda a modelli diversi da quelli italiani. Il riferimento quasi istituzionale è al modello elvetico, come punto di confronto per le trasformazioni della democrazia diretta. Nel contesto svizzero il referendum in materia fiscale e tributaria è lecito, direi obbligatorio, perché tutte le modifiche devono trovare un preciso fondamento costituzionale e poiché il popolo è di default coinvolto in qualsiasi trasformazione della costituzione, le riforme fiscali devono sempre trovare coinvolgimento popolare. E' un orizzonte troppo lontano degli obiettivi di questa proposta. Noi viviamo in un contesto significativamente e pregiudizialmente ostile al coinvolgimento del popolo nelle decisioni di politiche fiscali. Non bisogna però essere immediatamente drastici e tagliare ogni possibilità di evoluzione dell'ordinamento.

Sul comma 1: prescrive la maggioranza assoluta nel voto provinciale in materia di leggi tributarie. Mi ha colpito, ho scorso lo statuto del Trentino Alto Adige e mi pare che la maggioranza assoluta è prescritta in poche circostanze e mi interrogavo sulla logica di questo appesantimento. È una scelta forse problematica per qualche aspetto e può diventare frenante anche considerato che già il proponente osservava una certa lentezza della Provincia ad intervenire.

Nel secondo comma c'è l'innovazione di referendum confermativo finanziario. Mi trovo d'accordo che il referendum confermativo, inserito nel procedimento legislativo viene ad essere colpito di riflesso dalle limitazioni al referendum abrogativo. Se si deve evitare che il popolo possa avere un ruolo diretto nell'approvazione delle leggi, vale sia nel momento negativo che positivo. Coinvolgerebbe entrambe le province. La Provincia di Bolzano si è misurata con la problematica dei referendum in materia tributaria ed è stata costretta da

un'impugnativa presso la Corte cost. a fare marcia indietro con la sentenza n. 89 del 2011 che esclude la possibilità di referendum nell'ambito di tutte le leggi che hanno operatività legata all'articolo 75. La Provincia autonoma di Bolzano ha dovuto recedere ed escludere da referendum le leggi tributarie e di bilancio. Bisognerebbe individuare un idem sentire, un comune animus delle due province e allargare le maglie, ma al momento mi pare auspicabile intervenire con referendum consultivo o forme alternative attenuate di coinvolgimento popolare, per avere delle opinioni sul tema. Questo è il punto della questione: andare a risagomare, eventualmente in maniera più ristretta, l'impatto del coinvolgimento popolare, perché nell'esatta dimensione in cui è dato susciterà una levata di scudo (avvocatura dello Stato ma anche servizi del Parlamento). Problematiche non diverse da quelle in parola erano state evocate da un progetto di legge Fraccaro di qualche anno fa. I servizi di Camera e Senato sono particolarmente prudenti e vigilianti. Siano sul terreno di una tradizione costituzionale ormai consolidata e in Italia è difficile che questo principio sistematico sia superato da una riforma statutaria che in questo momento non avrebbe per me possibile esito positivo.

Università di Udine, dott. Gianfranco Postal

Io naturalmente cercherò di non ripetere quanto detto. Comincerei con una valutazione generale sulla prima proposta, soprattutto, che coglie una tematica emersa particolarmente nel 2020 con tutta la serie dei provvedimenti emergenziali delle Camere prodotti a livello statale, costruiti in una logica che mal si attaglia e si combina nel sistema del rapporto fra legislazione statale e provinciale, nel nostro statuto in particolare, se teniamo conto di quanto stabilito con la norma di attuazione di cui al decreto legge n. 266 del 1992, che fu uno degli oggetti principali e condizionanti della chiusura della vertenza con l'Austria.

Altro aspetto. I decreti necessitati da emergenza hanno semplificato il rapporto tenendo però poco conto di alcune peculiarità, ad esempio nella finanza locale i comuni trentini da 40 anni non hanno rapporti con i ministeri che si rapportano con la sola Provincia. Inoltre i comuni contrattano con la Provincia per vincolo statutario. Quindi anche l'emergenza per gli enti locali deve essere riportata entro questo alveo, il che non esime dal fatto che anche la Provincia e i suoi enti locali partecipino agli interventi straordinari dello Stato motivati da emergenza pandemica che riguardano l'Italia e l'Europa. Il problema per l'autonomia è sempre quello dei modi non degli obiettivi, così anche quando si parla di finanza pubblica. Le autonomie speciali non si sottraggono al concorso ma vi partecipano in modo peculiare secondo le forme dello statuto. Il Trentino Alto Adige è la regione che ha acquisito più competenze e le ha integrate anche con funzioni non previste dallo Statuto con oneri presi dal bilancio della Provincia.

Il riferimento all'articolo 5 della legge n. 386 apparteneva al sistema finanziario delle regioni e delle province autonome nella versione in vigore dal 1989 al 2009 e faceva parte di un sistema ordinario di fonti del finanziamento della Provincia e della Regione con compartecipazione a gettiti tributari ed erariali riferiti al territorio, dati dalla quota variabile e dall'articolo 5. Il sistema

ordinario di finanziamento è stato integralmente superato dall'accordo del 2009 che ha abrogato queste fonti eterogenee dello stato (eliminata la quota variabile e anche l'articolo 5), è stato implementato il sistema ordinario prevedendo con la compensazione dei 9/10 sui tributi erariali ed esteso anche a IVA su importazione

Il riferimento, a mio avviso, per capire le osservazioni successive, dovrebbe essere l'art. 119 della Costituzione laddove si prevedono interventi straordinari legati a situazioni di emergenza. La pandemia è un evento nuovo, non abbiamo riferimenti e l'aggancio all'articolo 119 c. 5 va bene. La Provincia se concorre alla solidarietà è titolata ad avere solidarietà quando si trova in situazione emergenziale. La corretta impostazione è il riferimento all'articolo 119 tenendo conto che si vuole evitare che si crei ambiguità rispetto al fatto che l'autonomia speciale riprenda ad acquisire la partecipazione a fondi che riguardano le regioni a statuto ordinario per cui il federalismo fiscale è del tutto sconosciuto e per cui il sistema delle autonomie è più perfezionato. È un adeguamento a contesto generale.

Sul comma 1 della proposta n. 1 gli argomenti si qualificano come norme di carattere eccezionale. Riprendo la distinzione del prof. Toniatti fra obiettivi strategici e di emergenza. Ribadisco un concetto che condivido pienamente, uno è risolvere la questione posta prima dei decreti legge emanati da gennaio 2020 in avanti per la quale occorre trovare una chiave di volta che risolva la questione del rapporto fra finanza statale anche emergenziale rispetto a potestà legislativa regionale e provinciale. Il riferimento è per chiudere l'argomento finanziario e tiene conto del perché la Provincia nonostante l'autonomia speciale ha diritto a queste risorse. Perché in una situazione di emergenza, con riduzione delle entrate e l'aumento delle spese, l'unico rimedio è il ricorso al debito ma anche per noi solo lo stato lo può fare salvo per investimenti e questo comporta il fatto che anche il Trentino fosse considerato nell'ambito dell'articolo 119 con un intervento straordinario dove la provvista di risorse è fatta dallo stato e poi rivolta a tutte le autonomie. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'articolo 104 dello Statuto, pensare quindi al progetto concordato con governo e Province, questo dà lo spunto per riprendere l'argomento del dibattito consiliare, del coinvolgimento del Consiglio provinciale nella definizione delle modifiche statutarie del titolo VI. In questo caso , riprendendo il dato storico citato nella relazione, quando è stata fatta la revisione della parte finanziaria del 1989, a seguito della riforma tributaria, vi fu il coinvolgimento e il voto del Consiglio provinciale. In questo caso si tratta del Consiglio provinciale che prende l'iniziativa e si rivolge alla Giunta provinciale . Trattandosi di via che prevede l'accordo con lo Stato non può che essere gestita dall'esecutivo ma non esclude il coinvolgimento del Consiglio. Questo consente di riprendere un argomento affrontato nel 2009 e affrontarlo in termini di sistema, ad esempio pensando ad integrazione del regolamento consiliare almeno fino a quando si debba percorrere la via delle norme ordinarie concordate rispetto a modifica costituzionale ai sensi dell'articolo 103 dello Statuto, strada non percorribile finché non sarà prevista la prevista intesa con i consigli.

Sempre al comma 1, sul richiamo all'importanza di un sistema territoriale integrato, che al momento riguarda solo le regioni dell'arco alpino in virtù della

loro competenza in materia di finanza e tributi locali, vi è anche questa ulteriore possibilità, di considerare anche queste ulteriori situazioni emergenziali nelle quali le province autonome hanno la stessa funzione dello stato di coordinare la finanza pubblica del proprio territorio stabilendo vincoli e modalità e verifica dei risultati. Questo consente una semplificazione dei rapporti fra Stato e Regioni, comporta la necessità di garantire non solo raccordo ma, anche nell'ambito degli accordi obbligatori fra provincia e rappresentanza degli enti locali. Richiamo il ruolo fondamentale del CAL anche nella gestione di queste partite di carattere straordinario che nel nostro sistema sono fondamentali.

Altro aspetto: l'art. 47 dello statuto prevede la legge statutaria cui è affidata la disciplina del referendum. Fermo restando quanto detto mi domando se, sotto il profilo tattico, non potrebbe essere utilizzata questa idea per individuare forme sperimentali per cominciare a dialogare su forme nuove. Questo non consente di superare i limiti ma con maggiore agilità cominciare a sperimentare modelli su cui dialogare. A volte sono state fatte leggi provinciali andando al di là di vincoli provinciali per suscitare approfondimenti davanti alla Corte. Potrebbe essere un modo per aprire un dialogo e un approfondimento a livello costituzionale e non solo teorico, per verificare se esistono spazi sul versante del referendum propositivo e lasciando l'indirizzo al lavoro interpretativo parlamentare. Sul secondo comma propongo : nel merito va bene ma presenta qualche problema interpretativo e quindi suggerisco di trasformarlo in un semplice inciso del primo comma (anche riparto dei fondi destinati a compensare mancati gettiti di tributi locali) o intervenendo nel comma 2 chiarendo che si tratta di eventi sempre di carattere emergenziale. Questo per aiutare con eventuali problemi interpretativi.

Università di Trento, Prof. Andrea Giovanardi

Grazie, sono molto contento di essere qui. Mi ero preparato tutta una mia relazione ma ascoltando mi sono resa conto che devo rivederla perché sono già state dette molte cose che non voglio ripetere. Sarò meno organico ma manderò poi le relazioni.

Proposta n. 1 - sono molto grato al dott. Postal perché ha adottato un'impostazione corretta: inserire la disposizione nel modello di finanza autonoma trentina. Faccio parte delle delegazione su forme di autonomia differenziata per il Veneto e quando fu scritta quella disposizione, era prima della pandemia, fu presa a modello l'autonomia trentina. Anche noi ci siamo affidati a un meccanismo partecipativo. La logica di ritenerlo positivo nella progettazione di percorsi di autonomia (per me la vera autonomia è tributaria ma è diverso questo) rispondeva a questo pensiero: la regione crescerà, l'autonomia dovrebbe essere un propellente alla crescita e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferiti al territorio potrebbe essere un gioco win win, restano risorse a regione e stato. La pandemia fa saltare questa impostazione che, come modello, sta dietro anche all'autonomia trentina. In qualche modo Trento prende sempre più competenze e dall'altra parte c'è concorso a obiettivi di risanamento. E' un modello misto fatto di

compartecipazione a gettito tributario e necessità di concorrere al risanamento della finanza pubblica. Un modello puro avrebbe previsto solo la compartecipazione ma in questo caso una norma di questo tipo non avrebbe significato perché allora ti tieni i nove decimi ma ti arrangi su tutto. Questa norma deve essere limitata ai casi eccezionali, ho condiviso l'osservazione di Toniatti, forse è necessaria una riformulazione perché un conto sono eventi come calamità altre sono invece altri casi. Su questo la norma richiederebbe un ripensamento. Questa norma sta in piedi perché pensata per emergenza e ha un suo senso nel riferimento all'art. 119 c. 5, di cui ha parlato il dott. Postal e in quanto viviamo una situazione emergenziale in un contesto in cui si partecipa alla finanza pubblica e la Provincia non può indebitarsi se non per investimenti. Per me dal punto di vista concettuale la norma si giustifica, per questo motivo specificherei meglio nel comma 2: direi che il comma 1 si applica anche con riferimento ai gettiti che vengono meno sui tributi, specificare che si parla di situazioni con eventi eccezionali. Sicuramente questo era l'intento ma andrebbe meglio specificato. Altre due osservazioni:

nel comma 1 il riferimento nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale ...Qui le risorse finiscono alla Provincia che le gestisce anche qualora il problema possa essere un problema a livello comunale o se il gettito manca a livello comunale. Su questo sono d'accordo che potrebbero esserci problemi: la logica dell'intervento statale è la logica dell'intervento destinato a una finalità. Nella relazione si legge che la Provincia dovrebbe avere una sorta di libertà a finalizzare ma mi sembra un po' troppo, questa parte della norma potrebbe creare qualche problema.

Qualcosa in più sul comma 2: nella relazione sono citati il decreto rilancio e il decreto agosto, che hanno stanziato risorse perché lo Stato decide di intervenire su tributi propri e derivati il cui gettito spetta alle autonomie. Sono i tributi principali che sostengono il sistema fin delle autonomie. La logica di intervento dei decreti è: noi decidiamo sul tuo tributo e tu comune ti vedrai ristorato nel gettito perché se non fossimo intervenuti potevi contare su un gettito maggiore e riteniamo come Stato che in questo momento non si possano imporre certi tributi ai cittadini. A me pare che la logica degli interventi è la copertura del gettito che viene a mancare al singolo comune, infatti sono previste verifiche ex post. Ha proprio una funzione sostitutiva ed è logico che sia così. Quindi se anche per i tributi su cui interviene lo Stato c'è una situazione per cui la Provincia può gestire la mancanza di gettito cui faccio fronte in qualche modo destinandolo ad altro, su questo sono ancor più perplesso del comma 1; qui la logica ti copro in questa situazione, se poi tu decidi di non intervenire su quei tributi perché la normativa provinciale consente di non dar seguito a indicazione statale allora non potrai pretendere alcun tipo di sostituzione statale. Sono due norme che si giustificano per il loro carattere emergenziale. Aut fin ma non tributaria, queste due norme sono in qualche modo figlie di questa situazione.

Sulla Proposta n. 2: condivido in toto quanto detto, mi soffermerei sul comma 1. Chiaro che il profilo principale e innovativo sta nel referendum, ma vorrei riflettere sul comma 1. Le leggi nominate sono approvate dal Consiglio

provinciale a maggioranza assoluta, lascio da parte la maggioranza assoluta perché fino a lì questa norma mi sembra una ripetizione dell'art. 23 della Cost, principio di riserva di legge che si applica a tutte le leggi regionali e delle province autonome. Quindi su questa base la definizione dei soggetti passivi, delle basi imponibili e delle aliquote devono essere riservati a legge. Forse la norma andrebbe rivista perché oltre a fare riferimento all'introduzione di nuovi tributi modifica quelli esistenti. Messa così la norma in qualche modo riconduce al Consiglio provinciale gli interventi che abbiano un effetto di inasprimento sulla pressione fiscale ma anche l'esenzione. Nel caso di riduzione generale delle aliquote va qui o no? Fino a "maggioranza assoluta" la norma è inutile perché già c'è l'art. 23 della Costituzione. Il profilo da considerare è la maggioranza assoluta e qui rinvio a quanto detto dal prof. Toniatti. Non c'è un profilo di incostituzionalità perché l'autonomia sarà libera di decidere che determinate leggi siano approvate a maggioranza assoluta, ma il prof. Louvin ha fatto notare che nello statuto i casi di maggioranza assoluta non sono molti. I casi in cui c'è una maggioranza rafforzata sono molto pochi e sono tutte situazioni con grande pregnanza ordinamentale. Qui invece si stabilisce che tutta una materia, quella tributaria, per cui la Costituzione prevede solo la riserva di legge, sia consegnata alla maggioranza assoluta. Mi si può dire che ciò rappresenta una garanzia per cittadini, la dialettica fisco contribuente è fondamentale, ed è l'idea del proponente, però, pur in un contesto in cui la legge elettorale garantisce la maggioranza a chi vince elezioni, questo potrebbe generare un'attività ostruzionistica di alcuni gruppi che potrebbero sottoporre a ricatto tutta la maggioranza. Un effetto immobilismo dunque per una materia centrale, che garantisce il pareggio di bilancio. Su questo non c'è un profilo di illegittimità costituzionale ma ho qualche dubbio di opportunità ed essa non si inserisce in modo armonico né nello statuto né nel disegno costituzionale. Sul referendum: segnalo che la proposta vi assoggetta solo le disposizioni su nuovi tributi e quindi non tutte le norme tributarie che intervengono radicalmente su tributi esistenti. Il referendum confermativo non è che mi va a intralciare i provvedimenti sui tributi che già esistono. Non si intende quindi bloccare la potestà legislativa in materia tributaria per ogni intervento, magari sui tributi che già esistono; malgrado questo vedo grandi difficoltà dal punto di vista costituzionale. Non noto grandi differenze tra referendum abrogativo e confermativo perché nella sostanza il risultato finale è uguale. Mi pare difficile che si riesca a superare il divieto dell'art. 75 Cost, tanto più che si fa riferimento a leggi tributarie in generale (sia statali che regionali). Sono d'accordo anche su quanto detto dal prof. Toniatti sulla sentenza n. 372 del 2004 perché quella sentenza riguarda l'intervento sulle forme e i modi e i criteri della partecipazione popolare che possono essere innovati ma non può estendersi alle materie che la Costituzione non consente di sottoporre a consultazione referendaria. Il modello è quello elvetico, come detto dal prof. Louvin, che è molto più maturo e forse noi non siamo pronti; sono d'accordo che il limite dell'art 75 appartiene a un'altra epoca e parte dall'idea che il cittadino sia sempre immaturo e che nessuno voterà una legge che inasprisce tributi. Bisogna cercare momenti istituzionali alternativi a questi limiti e mi pare che la strada, a questo proposito ho trovato un passo di Paladin, la strada non può che essere il referendum consultivo.

Sul comma 3, relativo al referendum presso i comuni non vedo problemi trattandosi di una facoltà che già esiste e naturalmente si parla di referendum consultivo.

Associazione Più Democrazia in Trentino, Stefano Longano

Sulla questione tecnica non credo sia indispensabile entrare, è stato detto tutto. Parto dalla questione, da quanto ha detto il prof. Toniatti, che ogni tanto bisogna avere coraggio. Stiamo discutendo su un disegno di legge che si inserisce nel quadro normativo esistente, non possiamo dal punto di vista politico non innovare. L'innovazione è fondamentale per non restare fermi. Sappiamo tutti che la Provincia autonoma di Trento da anni cresce meno di quella di Bolzano e di altri ordinamenti. Se si guarda al PIL di Svizzera e California ad esempio: in California ogni modifica finanziaria e su nuove imposte va sottoposta a referendum e passa solo se approvata dalla maggioranza dei due terzi dei votanti. Si cerca di fare in modo che ci sia sempre una sorta di patto tra chi incassa le tasse e chi le paga. Studi interessanti, Feld ad esempio, mostrano che più è la disponibilità di strumenti di democrazia diretta maggiore è il pil pro capite. Intuitivamente pare ovvio, almeno a me, e questo è quello cui dovremmo tendere. In Svizzera si vota quattro volte l'anno, però su 20 anni noi spendiamo 128 euro per cittadino, in Svizzera 80; noi votiamo 16 volte, loro 80. il continuo dialogo è elemento che costringe la pubblica amministrazione a essere efficiente e questo dovrebbe essere obiettivo di chiunque. Rispetto all'ordinamento esistente, ricordo che in sede costituente, in particolare Einaudi, si aspettava che l'art. 81 Cost. fosse una blindatura al bilancio dello Stato e che ogni modifica dovesse essere fatta a legislazione vigente. Adesso noi ci troviamo a approvare un sacco di norme insieme alla legge finanziaria che modificano in maniera anche strutturale l'ordinamento senza discussione. Le modifiche sono poste dal Governo utilizzando il meccanismo della fiducia e si rivoluziona l'ordinamento senza nessun dibattito. L'orientamento di queste proposte di Marini è cercare il modo con cui su una questione fondamentale, come si prendono e usino risorse, ci sia un più ampio confronto. Si può rivedere, certamente ci sono molte osservazioni tecniche ma il passo avanti di avere un confronto con la popolazione credo sia indispensabile. Altra cosa che mi ha colpito: l'idea che visto il vincolo del pareggio di bilancio sia difficile sottoporre leggi a referendum. Chiaro che la legge di bilancio non si può eliminare ma tutte le norme che riguardano questo sistema sono state mutate dall'ordinamento svizzero, ad esempio il pareggio di bilancio su larga scala. Ad esempio se il pil cresce si produce avanzo se il pil cala si ricorre al debito è un meccanismo che si trova in costituzione ed è stato approvato dai cittadini. Ad esempio l'aumento dell'IVA e delle imposte sulle persone fisiche per ampliare la rete ferroviaria svizzera è stata votata ed approvata. Noi stiamo facendo il tunnel del Brennero, siamo in ritardo e lo stiamo pagando più di quanto previsto. La svizzera Alp Transit dopo 4 referendum ha completato le due gallerie di base del San Gottardo in tempo e secondo il budget. Tutto questo non può che far sorgere delle domande: il "ghe pensi mi", è dimostrato, non è una soluzione; il pareggio di bilancio svizzero è stato copiato dalla Germania e poi imposto

all'Europa. La questione è: vogliamo attivare una serie di meccanismi che coinvolgano di più i cittadini sull'esempio dei paesi più avanzati? Come politici non vi ponete il problema del benessere dei cittadini? Perché non cercare di utilizzare sistemi nell'ordinamento che possono far discutere (la politica è soprattutto discussione, non decisione). Con questo invito a pensare all'ordinamento non come a serie di commi ma come elemento che influisce sulla vita dei cittadini.

Consigliere Marini

Evidente che l'obiettivo di queste proposte era soprattutto iniziare a discutere e riflettere su una serie di temi normalmente non trattati o trattati in forma evasiva o disorganica; ho posto anche questioni estreme per raggiungere la frontiera che la politica dovrebbe provare a superare. Tre punti: rapporto fra autonomia e stato centrale; cercano di inserire il comune in questa dinamica; la seconda è migliorare l'interazione fra organi di governo provinciale, fra Giunta e Consiglio (l'ultima volta in cui fu coinvolto formalmente risale al 1989); il Consiglio provinciale è esautorato, il che significa escludere le escludere le minoranze perché normalmente la maggioranza è coinvolta; terzo: il rapporto fra istituzioni provinciali e cittadini, che è sempre elemento che viene trascurato dalla politica. In queste audizioni sono emersi profili molto interessanti che non avevo considerato: il rapporto tra istituzioni provinciali ed enti locali, il prof Toniatti lo ha sottolineato molto bene quando ha detto che i comuni sono tenuti in considerazione quando c'è da ottenere risorse ma quando si decide la gestione sono un po' esclusi, questo avviene in maniera regolare, questa tensione ogni anno si sente quando si agisce sul protocollo di finanza locale, vero che non emerge in maniera palese perché i comuni sono subordinati e fanno fatica a esprimersi per paura di subire rappresaglie. E' un'affermazione forte ma l'elemento psicologico va considerato, credo.

Ulteriori elementi riguardano il sistema di finanza provinciale, che è autonomo dal punto di vista finanziario ma non tributario, come ha detto il prof. Giovanardi, e pare auspicabile che l'autonomia si potenzi anche su questo versante. L'obiettivo mio era avviare una discussione e raccogliere elementi di discussione. Dall'intervento del dott. Postal emerge come sia necessario coinvolgere il Consiglio provinciale con modifiche statutarie ma anche prevedere nel regolamento interno un coinvolgimento effettivo. Vanno bene accordi tra l'esecutivo provinciale e il Governo ma è importante il coinvolgimento del Consiglio provinciale, magari con parere non vincolante ma obbligatorio. Per la Valle d'Aosta anche si prevede un parere obbligatorio non vincolante del Consiglio per la definizione delle norme di attuazione. Per il Consiglio provinciale non è previsto e secondo me dovrebbe, credo sarebbe utile anche alla maggioranza. Fino al 2018 c'era un equilibrio più distribuito fra forze politiche e più confronto, adesso con questa maggioranza non sta avvenendo. La maggioranza assoluta della Lega influenza tutte le dinamiche, non a caso vi sono state modifiche nella composizione della maggioranza che evidenziano un problema reale. Per cui più coinvolgimento del Consiglio provinciale sarebbe utile a tutti e renderebbe più trasparente anche il procedimento legislativo in generale. Alcuni chiarimenti: nel progetto di

modifica n. 1 ho mescolato la questione degli eventi eccezionali con gli obiettivi strategici perché in questi ultimi tre anni sono avvenuti due fatti, la pandemia e i provvedimenti statali che hanno previsto trasferimenti ai comuni per opere di carattere locale, decreto rilancio ad es., questi non sono conferiti direttamente ai comuni ma attraverso la provincia, per questo inserito quello; la soluzione è stata elaborata con la collaborazione del dirigente del servizio legislativo, il dott. Sartori. Altro chiarimento riguarda la maggioranza assoluta. E' evidente che la proposta deriva dagli equilibri politici descritti prima, vi è esclusione della minoranza e anche della maggioranza consiliare e sulla questione fiscale pensavo fosse opportuno discutere questo principio che si rifà al procedimento californiano. Ho preso spunto dalla California che prevede il referendum per l'introduzione di nuove tasse o per l'aumento non solo a livello statale ma anche di contea e città. E' il tema dello stato di diritto, si veda l'ultima relazione della Commissione europea sullo stato di diritto dove si parla di analisi ex ante ed ex post delle proposte. Prevedere un meccanismo a maggioranza assoluta obbligherebbe a relazioni ex ante più dettagliate rispetto a oggi perché sapendo di avere la maggioranza assicurata si arriva con documenti meno attenti. Ho voluto forzare su questi aspetti. La proposta sul referendum confermativo finanziario aveva anche questo obiettivo. Si vuole capire se la partecipazione popolare sta veramente a cuore o se ne parla ogni cinque anni. Il coinvolgimento del cittadino in maniera effettiva rende il cittadino molto più responsabile perché ha deciso lui. Perché il referendum confermativo è il migliore secondo me? Perché obbliga tutte le parti in causa a studiare meglio proposte; inoltre il sistema informatico consente di ragionare su strumenti di partecipazione innovativi, adesso possiamo coinvolgere i cittadini informandoli in maniera rapida e diretta senza intermediazione dei mezzi d'informazione, con internet. Nel 1948 non c'erano le tante modalità di conoscenza che ci sono ora. Sui referendum locali: vero che l'ordinamento locale prevede già il referendum ma anche vero che se questo non è previsto nello statuto molto spesso è escluso dagli stessi amministratori e questa norma consentirebbe un utilizzo più frequente di questo strumento. I comuni esistono dal medioevo, nelle carte di regola approvate in assemblea pubblica una volta all'anno si tratta anche di questioni fiscali. La Provincia esiste da 50, 60 anni eppure prevale in modo assoluto rispetto all'autonomia dei comuni sia dal punto di vista fiscale sia dell'organizzazione. Mi sembrava opportuno inserire un principio di questo tipo nello statuto per rafforzare i comuni.

Passerei a domande rapide, non posso chiedere tutto quindi metterei degli accenti.

Interessante quanto detto dal prof. Toniatti sul ruolo dei comuni nel quantificare le risorse e nella spesa; è un tema affrontato di recente e ci si chiede come si possa raggiungere un maggiore coinvolgimento dei comuni. E' una questione da approfondire e sviluppare in generale. Chiedo se vi siano soluzioni innovative per alleggerire la tensione che si crea fra Provincia e Consiglio delle autonomie locali.

Al dott. Postal chiedo come coinvolgere il Consiglio nella modifica titolo VI dello Statuto e in generale nelle norme di attuazione. Attualmente non è previsto nessun parere ma si potrebbero promuovere modifiche regolamentari.

Al prof. Giovanardi, di cui è appena uscito un libro sulla responsabilità fiscale, chiederei come secondo lui è possibile migliorare la responsabilità civica nell'ambito fiscale e anche la compliance fiscale la riduzione della pressione fiscale anche attraverso nuovi strumenti di partecipazione popolare. La chiave è il rapporto fra istituzioni e cittadino non solo come soggetto passivo che deve pagare, ma come soggetto attivo nelle modalità di calcolo. In generale per avere idee utili per tutti i procedimenti legislativi. Al prof. Louvin chiederei una riflessione più storica, partendo da anni 30 e 40, a partire da carte di Chivasso, quale è stata l'evoluzione dell'autonomia della valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige e quali sono le prospettive di rafforzamento dell'autonomia sotto il profilo dei rapporti fiscali e dell'autonomia tributaria. Il contesto elvetico è giudicato un po' lontano ma quale è la prospettiva per i prossimi 20, 30 anni? A Longano non chiedo nulla semmai può intervenire come desidera.

Prof. Toniatti

Darò una pillola sul piano sistematico e comparato: tutti abbiamo messo in evidenza i limiti di sistema sul referendum abrogativo e sulle materie, ma considerate: nel 1946, 1948 l'Italia dopo il ventennio fascista era ignorante su come votare e il referendum è stata un'apertura di credito non indifferente. Sul piano comparato l'Italia è l'unico ordinamento europeo con questa forma di referendum abrogativo, per cui vorrei suggerire di guardare non solo il dito ma anche la luna. Il referendum abrogativo c'è, alcune materie ne sono escluse e in una comparazione fra Germania Spagna e Italia e Svizzera l'Italia sarebbe più vicina alle prime. Questo per rivalutare un po' quello che abbiamo. Pensiamo all'impatto del referendum nelle riforme costituzionali del 2006 e del 2017: non possiamo dire che la democrazia diretta è marginalizzata o resa inoffensiva non solo sul piano sistematico. Inoltre sull'evasione fiscale mi domando se è il risultato del non voto dei cittadini. Si pensi ad esempio al referendum abrogativo sulla legge sulla scala mobile che gli italiani bocciarono, sostenuta invece da comunisti e sindacati, con un voto responsabile.

Consigliere Tonini
era la CGIL.

Prof. Toniatti

Errore di memoria, a un certo punto nella vita si fa affidamento alla memoria personale. Era un'aggiunta per una valutazione più equilibrata rispetto agli istituti di democrazia diretta. Rispondo al quesito. Sui comuni: ovvio che riguarda la valutazione o rivalutazione del ruolo dei comuni; dobbiamo pensare a fattispecie concrete, soprattutto su eventi straordinari; quello che a me sembra importante è conferire un ruolo agli enti locali che al momento non sono valorizzati; da un minimo di una qualche forma di considerazione a un massimo, come l'intesa, a seconda delle circostanze fra un comune o più comuni, ad esempio comuni particolarmente danneggiati; questa era anche una delle logiche della comunità di valle perché in molti casi le opera di

risanamento sono concepite in ambito territoriale più ampio. Da questo punto di vista la comunità di valle valorizza sia il comune sia l'intero territorio per affidabilità e la fondatezza degli interventi, altrimenti vi sono soluzioni caso per caso, una sorta di patto territoriale, un consorzio temporaneo d'impresa o simili. L'ordinamento conosce degli strumenti, dovrebbe essere l'ente intermedio che è strategico ad essere protagonista nella pianificazione. Vedo la soluzione in questa direzione.

Prof. Louvin

Rispondo al consigliere Marini e anche al presidente Longano. Effettivamente lo stimolo deve essere a pensare diversamente e andare oltre la gabbia ordinamentale. I padri della Costituzione pensavano alle regioni come basi democratiche dello stato non solo come enti amministrativi e avevano una visione che oggi, in questa logica, ci torna preziosa. La carta di Chivasso non parla di autonomia regionale o delle sole minoranze ma in chiave economica politica e culturale e linguistica e si può aggiungere anche quella tributaria. Ma per quanto riguarda l'argomento in discussione chiederei se possibile di allargare il campo dalla democrazia deliberativa alla democrazia partecipativa. E' importante non solo dare al popolo uno scettro della decisione tributaria ma è più importante aprire la discussione su una gamma di strumenti di coinvolgimento a livello informativo, partecipativo e di discussione che devono essere attuati senza cadere sotto la tagliola di ostilità e impugnativa con lo Stato e con la Provincia gemella. Avete uno strumento: il regolamento interno; all'interno di questo il Consiglio provinciale può strutturare momenti di dialogo rendendoli obbligatori con pareri tecnici, già fatto, e momenti informativi nei confronti delle popolazioni dando un termine. Non va contro la Costituzione ma a favore del diritto della UE che vede la democrazia partecipativa come modello (art. 11), si veda il CESE. Vado nella direzione che i proponenti auspicano con strumenti di coinvolgimento prima di andare su strumenti partecipativi e su deliberazioni. Ad esempio potrebbe essere pensabile un forum fiscale. Questo condizionerebbe in tempi giusti e poi alla fine si concluderebbe con un sì o un no. Se la Provincia riesce a fare un salto in avanti verso una democrazia molto matura lo si può fare con questi strumenti. Prima del momento deliberativo riterrei molto utile rafforzare strumenti di dialogo nel momento preparatorio delle norme più che favorire un'espressione a valle che incontrerebbe notevole difficoltà a essere metabolizzata nel nostro sistema costituzionale.

Dott. Postal

Sul rapporto fra Giunta e Consiglio un breve inciso introduttivo. Il nostro statuto sente il tempo, nasce dalla stretta visione fra potestà legislativa e amministrativa definita nell'articolo 54 che conferisce tutta la potestà amministrativa alla Giunta provinciale e quella legislativa al Consiglio. In questo quadro è stato introdotto un elemento che ha creato qualche problema, cioè si ritiene che quella definizione che attribuisce alla Giunta la potestà

amministrativa comprende anche la competenza a concordare con il Governo i contenuti statutari, che non è un affare amministrativo.

Il profilo sostanziale, le effettive trattative con il Governo, indicano che è condotta con gli esecutivi ma la modifica dello Statuto deve coinvolgere il Consiglio provinciale. A valle si pone il regolamento interno che prevede il coinvolgimento del Consiglio che tratta le modifiche rinviando ad altri istituti in analogia (pareri o disegni di legge). Vi è la necessità di una revisione organica se questo è il bisogno politico che si sente per un maggiore dialogo fra Consiglio e Giunta provinciale. Anche gli elementi che riguardano il Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, è un'altra materia trattata dal regolamento interno. Il Consiglio delle autonomie locali potrebbe essere coinvolto anche per i disegni di legge che riguardano materie finanziarie e l'organizzazione e il funzionamento. Faccio una considerazione generale: vi è una visione, il sistema integrato, ma l'autonomia e le sue istituzioni sono pure un sistema integrato. I comuni e la Provincia sono rappresentativi di interessi generali e fanno parte di un sistema. Il problema è riuscire a vedere il ruolo dei comuni, insostituibile, come un sistema nel quale disciplinare i rapporti anche sui momenti essenziali sui momenti fondativi del sistema. Lo strumento per intervenire è il regolamento interno su cui riprendere i vari istituti prima citati dando loro organicità e sistematicità esplicitando un rapporto diverso fra Giunta e Consiglio provinciale. Forse va perfezionato il modo di gestire i rapporti istituzionali fra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio provinciale e va reimpostato in relazione all'elezione diretta del presidente e i premi di maggioranza che hanno profondamente modificato la forma di governo della Provincia, che non hanno sviluppato un disegno coerente fra equilibri di maggioranza e di minoranza fra Consiglio e Giunta e all'interno della stessa maggioranza.

Prof. Giovanardi

Il consigliere Marini mi ha posto una domanda molto complessa e molto ampia: se i meccanismi di democrazia diretta posso influenzare positivamente la responsabilità fiscale e quindi avere un effetto positivo anche sul fenomeno dell'evasione fiscale con un miglioramento dei rapporti fra cittadino e stato. E' una domanda complicata e ci vorrebbe un convegno . Due cose: siamo soliti dire che l'evasione fiscale in Italia è elevatissima, ed è vero ma stiamo attenti, questo va valutato in rapporto al pil di ogni territorio e non in generale. Il paese è nettamente diviso, alcuni pil sono uguali a quelli di paesi europei, ad esempio il pil lombardo, non così per la Calabria o altri; la media di evasione in alcune parti è molto alta, così non perché ci sono cittadini onesti e disonesti che abitano più al sud o al nord; il livello di adesione spontanea dipende dall'intensità della fiducia nelle istituzioni. Se queste funzionano e danno il senso di operare per i cittadini, con controlli seri, l'evasione scende. Il primo profilo è culturale e dipende dall'affidamento sullo stato. In certe zone, dove non ci sono ospedali seri, dove non si può contare su un'assistenza sociale seria ci sarebbe da stupirsi se l'evasione non fosse alta; In primo luogo quindi bisogna fare la tara di tutta la retorica antievasione. Il nostro stato centrale non fa il meglio per garantirsi la fiducia dei propri cittadini e il problema

dell'evasione fiscale non lo capiremo mai se non partiamo da questo . Discorsi su onestà e disonestà e senso civico sono inutili.

Sotto il profilo dell'autonomia tributaria: sono convinto che l'autonomia deve essere tributaria perché se introducono una flat tax a livello centrale il Trentino non ha più soldi. Ogni territorio quindi deve avere i suoi tributi e da lì scatta il gioco democratico. Ti alzo il tributo per fare una strada. Ci vuole però un federalismo fiscale maturo dove il referendum assume il suo significato. Siamo lontani dalla Svizzera non perché il legislatore non ci vuole avvicinare ma perché non ce lo possiamo permettere. Vedi il debito pubblico: come si può pensare di attribuire a un referendum confermativo un aumento dell'IVA ad esempio o una nuova imposta della Provincia. Secondo voi un'imposta patrimoniale al di sopra del milione di euro, passa di certo, con il 90 per cento dei voti, tanto si votano imposte che pagano gli altri. Se poi questi cui è stata messa la patrimoniale se ne vanno e poi si corre ai ripari con riduzioni a carico di altri questa proposta non passa di certo. Non è che il legislatore costituente nel pensare ai limiti dell'articolo 75 fosse in un'altra epoca, il diritto tributario è dinamite, non possiamo metterlo in mano ai cittadini nel contesto nazionale in una situazione di debito pubblico fuori controllo. Quando si diventerà un paese serio e quando il federalismo fiscale sarà compiuto con attuazione della legge 42 dopo 12 anni, ci penseremo, ipotizzeremo soluzioni svizzere e californiane ma non prima, abbiamo ancora trasferimenti dal centro fino al 2023. Ultimo esempio: quanti hanno votato per l'autonomia differenziata del Veneto, 2,3 milioni, quanti costituzionalisti avevano detto che il referendum era sacrosanto, ma siamo isolati. Abbiamo ottenuto qualcosa? Dopo questo isolamento non abbiamo ottenuto nulla dalle trattative perché il paese è culturalmente schierato su posizioni centraliste. Se andiamo a Roma ci ridono addosso, non siamo Trentino e Alto Adige. Pensiamo ad arrivare a qualcosa di concreto che ci faccia uscire dalla prigione centralista.

Consigliere Tonini

Evidenzio tre questioni per le quali sono grato al consigliere Marini per la discussione di oggi. La più grande è quella messa in evidenza dalla proposta provocatoria di sottoporre a referendum le leggi tributarie. A legislazione vigente è di difficile attuazione. Questa proposta insiste su un tema cruciale del rapporto tra Parlamento e spesa pubblica. Il principio no taxation without representation è entrato in crisi, i parlamenti sono sempre meno i luoghi di rappresentanza dei contribuenti ma sono divenuti luoghi di rappresentanza delle lobby di spesa. Ho fatto a lungo il parlamentare e questo è un tema cruciale. Oggi a frenare la spinta a spendere da parte dei parlamentari a fronte delle lobby che magari sostengono anche interessi nobili e legittimi c'è il fragile diaframma dell'art. 81 e a volte le commissioni bilancio, per il resto è una corsa ad aumentare la spesa e produrre deficit. Il Governo in qualche modo è baluardo di un equilibrio dei conti con un capovolgimento dei ruoli. Il Parlamento nasce per controllare il governo ora è viceversa. Il principio che il parlamento sia un elemento di freno alla spinta governativa alla spesa oggi è in crisi da decenni e questo apre la strada a una riflessione diversa. L'idea che i contribuenti devono rappresentarsi in maniera diretta è un tema aperto e

andrebbe scandagliato in modo attento e coraggioso. Il sistema così non funziona da decenni.

Il secondo tema riguarda il rapporto fra Consiglio e Giunta, in particolare nelle norme di spesa. A livello parlamentare ci sono procedure di controllo che impongono ai governi di passare attraverso il vaglio di organismi tecnici (ragioneria generale dello stato, servizi parlamentari del bilancio di camera e senato, ufficio parlamentare del bilancio), oggi non c'è nulla in Trentino. Nemmeno la commissione bilancio, che è questa, ha questo ruolo. C'è un analfabetismo grave nella nostra autonomia in termini di controllo sui poteri di spesa della Giunta provinciale e il rafforzamento dei regolamenti suona interessante anche se facciamo i conti con una tradizione trentina per cui le maggioranze non si fidano e raramente le minoranze hanno posto problemi di sistema rimanendo sempre su questioni di dettaglio; il regolamento non è utilizzato per un controllo penetrante sulla spesa ma per ottenere qualcosa in virtù del principio della rappresentanza delle lobby di spesa.

Su autonomia finanziaria o tributaria: è nuova frontiera dell'autonomia, l'autonomia ha competenza sulla spesa ma non sull'entrata e quindi è penalizzata. Se avessimo la possibilità di riforma, purtroppo a livello regionale non si è fatto nulla, questa sarebbe la prima questione da affrontare. Grazie ai professori per gli interventi el consigliere Marini per aver sollecitato.

Presidente Masè

Ringrazio per l'opportunità concentrarsi su temi che non trattiamo così spesso; grazie per vostri contenuti e per come sono stati sviluppati. Ogni voce ha fornito una visione con una sfumatura diversa e un contributo importante.